

L'avvento del giudice unico tra riorganizzazione e timidezze

*Claudio Consolo**

1. Il fatto che, almeno nel campo della giustizia civile, si dovesse arrivare alla soppressione della figura tradizionale del pretore e così alla nascita di un unico tipo di giudice di primo grado togato, appariva già scontato da molti anni, rimanendo incerto soltanto il profilo cronologico di tale naturale evoluzione del nostro ordinamento giudiziario. Infatti con la scelta della L. n. 353 del 1990 di generalizzare, con poche eccezioni, il modulo decisorio unipersonale nei tribunali, la distinzione tra competenza del Tribunale e competenza del pretore finiva con il perdere ogni sostanziale ragion d'essere. La valenza di un giudizio pretorile o di tribunale era divenuta identica: quella propria di un giudizio avanti ad un giudice di carriera (mediamente della stessa esperienza), senza neppure tendenzialmente una diversa specializzazione (salvo il caso delle preture del lavoro e, almeno in parte delle preture locatizie).

Probabilmente non si sarebbe peraltro arrivati alla odierna riforma – definita da Romano Prodi una “vera e propria rivoluzione che ristrutturava il giudicante in Italia” – se non avesse cospirato a raccomandarla anche una serie di considerazioni relative alla maggiore facilità di procedere all'annosa esigenza di redistribuzione del personale giudiziario sul territorio, conseguibile proprio attraverso la soppressione formale dell'organo pretorile. Se non fosse per l'impulso che ci si ripromette di ricercare per questa via, probabilmente la sempre attesa e non realizzata revisione delle circoscrizioni giudiziarie non sarebbe mai arrivata a porre rimedio alla

* Prof. ord. nell'Università di Padova.

denunciata sperequazione, e così a realizzare una duttile riallocazione di risorse (quale alternativa preferibile all'ingigantimento degli organi).

Ecco che con il varo del decreto legislativo delegato in esecuzione alla L. delega 16 luglio 1997, n. 354, si è dunque sancita la soppressione di tutte le 164 preture circondariali, cui corrispondevano però ben 427 uffici periferici nei passati mandamenti (tenendo conto delle sezioni staccate delle preture circondariali). In forza dell'unificazione di preture e tribunali rimarranno invece ovviamente i 164 tribunali (salva la nuova delega al Governo per la revisione dei circondari dei tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo, che consente anche la creazione di vari tribunali metropolitani di "zona"), cui andranno ad aggiungersi 218 sezioni distaccate dei medesimi tribunali e quindi mediamente ben meno di due sezioni distaccate per ogni tribunale (che imporranno però maggiore inelasticità, rispetto alle suddette sezioni staccate pretorili, poiché almeno due giudici dovranno ivi venire dislocati se non in via esclusiva, certo almeno con maggiore stabilità nei vecchi mandamenti).

I rapporti tra la sede principale del tribunale e le sue (per fortuna poche) sezioni staccate sono sottratti alla disciplina ingombrante della competenza, anche se solo nella sede centrale potranno confluire le cause – per vero non molte – destinate alla collegialità (art. 56 del decreto là dove introduce l'art. 50 *quater* c.p.c., in relazione all'art. 15 del decreto che introduce gli artt. 48 *bis* ss. nell'ordinamento giudiziario).

I rapporti fra giudice singolo e collegio al pari di quelli (in parte collegati) fra sede centrale e staccata, poi, danno luogo a nullità espressamente soggetta non solo alla conversione in motivi di impugnazione ex art. 161 c.p.c., mentre non è più richiamato l'art. 158 (come nell'abrogato art. 274 *bis* c.p.c.). Le conseguenze pratiche non mutano poiché già oggi si escludeva, nonostante il richiamo all'art. 158 e al carattere pertanto assoluto del vizio, la rimessione dell'appello in primo grado stante alla tassatività degli artt. 353 e 354 c.p.c. (non incisi da alcuna variazione; né nel 1990, né nel 1997-1998).

2. Come è noto, il Governo ha proceduto con molta celerità nel redigere i testi dei decreti legislativi e commissioni parlamentari nell'esprimere il loro parere, rivelatosi in larga misura positivo. Non di meno la formale entrata in vigore del decreto, che pur dovrebbe avvenire il 19 luglio prossimo (ossia 120 giorni dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), non corrisponderà all'effettivo inizio di operatività del

giudice unico togato di primo grado. Essa è attualmente prevista solo per il 2 gennaio del 1999.

Anche in questa occasione lo slittamento – sperabilmente unico – è dovuto all'esigenza di evitare che sul piano organizzativo il successo di intervento legislativo così articolato e complesso potesse venire negativamente inciso dalla mancanza di contemporanei provvedimenti normativi di completamento (ad esempio quelli, posti in cantiere per la via del disegno di legge, in materia di passaggio al giudice di pace delle cause di competenza del pretore già pendenti alla data del 30 aprile 1995 – cioè la data in cui avvenne la piena entrata in vigore della L. n. 353 del 1990 e della L. n. 374 del 1991 – ove suscettibili di rientrare nella competenza disegnata dalla L. del 1991 per il giudice di pace; con l'eccezione peraltro delle liti su locazioni e comodato di immobili urbani e affitto di aziende, delle controversie possessorie e di denuncia di nuova opera e di danno temuto e – con poche eccezioni – delle altre liti spettanti alla competenza del pretore in base al criterio della materia, nonché – è chiaro – di quelle già trattenute per la decisione alla data dell'entrata in vigore della futura legge oggi posta in cantiere).

Questo brevissimo commento, dedicato ad una prima valutazione dell'incidenza della importante riforma nel campo del processo civile, non può che limitarsi alla mera segnalazione della grande valorizzazione che il principio della decisione monocratica ha incontrato nel campo della giustizia penale, al cui riguardo e culturale verso soluzioni di rottura della tradizione non poteva dirsi altrettanto marcato che nel civile, sì che nel complesso, una certa maggiore perplessità appare del tutto giustificata; la competenza del decisore unipersonale è divenuta rispetto al passato cinque volte maggiore (il pretore poteva decidere per i reati puniti fino a quattro anni di reclusione, mentre in tribunale la decisione – salva quella dei giudici onorari – sarà monocratica fino a ben vent'anni di reclusione). E non è del tutto agevole appagarsi della considerazione, letta in queste settimane, che tale rilevante mutamento si vedrà bilanciato dal fatto che sono state rafforzate talune garanzie procedurali, con l'astensione al rito monocratico avanti al giudice penale singolo delle garanzie già previste davanti al Tribunale finora sempre collegiale; innanzitutto, dunque, quella dell'udienza preliminare su richiesta della parte. Si è letto peraltro che le perplessità su questo argomento che erano state sollevate dagli avvocati, in particolare dalle loro camere penali, sarebbero momentaneamente venute meno, più che altro – parrebbe – in ragione però del segnale di differimento dell'entrata in vigore della riforma.

3. Venendo invece ad alcuni dei profili più interessanti della nuova disciplina del processo civile di primo grado, si deve innanzitutto rammentare come la legge di delega imponesse al Governo (art. 1, comma 1, lett. n) di individuare nuovi casi di riserva di collegialità avanti al tribunale civile. Sempre la stessa legge di delega ha provveduto infatti, come è noto, a sopprimere, dai casi di collegialità previsti dall'art. 48 dell'ordinamento giudiziario così come novellato nel 1990, l'ipotesi di giudizi divisorii nonché l'ipotesi delle liti vertenti sui "rapporti sociali nelle società, nelle mutue assicuratrici e società cooperative, nelle associazioni di partecipazione e nei consorzi".

Si è trattato di un giusto intervento volto ad eliminare, per un verso, una ipotesi in cui la rilevanza socio-giuridica non poteva tendenzialmente riscontrarsi, e per l'altro verso una variegata categoria di liti che a suo tempo era stata individuata con eccessiva latitudine e genericità. Il legislatore delegante voleva peraltro in ragione delle rilevanti conseguenze che la previsione di collegialità comporta (anche nel periodo transitorio: per le cause che spettano alla competenza collegiale non avverrà ad esempio il passaggio, a fini di definizione "agevolata", alle nuove sezioni stralcio, che decideranno unipersonalmente tutte le altre controversie pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma nel 1995), che si procedesse alla individuazione di nuove ipotesi di competenza collegiale. Purtroppo il criterio additato dalla delega (tenere conto "della oggettiva complessità giuridica delle materie e della rilevanza economico-sociale delle controversie") ha frapposto serie difficoltà alla piena realizzazione di tale indirizzo.

Ecco perché durante i lavori preparatori del decreto delegato era emersa la tesi – per vero un po' singolare – che su questo punto la volontà della legge di delega risultasse ambigua, e così che si potesse magari pensare ad una mera facoltà del legislatore delegato piuttosto ad un suo vincolo a enucleare davvero nuove categorie di cause da rimettere a decisione collegiale. In un primo tempo quindi si era semplicemente pensato, in alternativa ad una teorizzata ma pur sempre innaturale astensione dal compito delegato, ad una sola nuova "riserva di collegialità", che combinasse il riferimento alla materia (la materia successoria e contrattuale, segnatamente) ed al valore (che si era allora pensato di dover fissare nella soglia minima addirittura dei cinque miliardi di lire). La disposizione ipotizzata era del seguente tenore: "nei giudizi in tema di successione e contratti, se il valore della controversia supera i cinque miliardi di lire".

A seguito dell'esame ad opera delle commissioni parlamentari su questo rilevante profilo di attuazione della delega, si è registrata peraltro una impostazione diversa, anche se ancora non sufficientemente articolata. Così l'art. 50 *bis*, introdotto nella nuova sez. VI *bis*, contempla l'aggiunta al n. 5, accanto alle cause di responsabilità promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, di direttori generali, etc., anche delle "cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea del consiglio di amministrazione". Inoltre il successivo n. 6, interposto prima del n. 7 relativo alla vecchia ipotesi delle cause sulla cosiddetta responsabilità civile del magistrato ai sensi della L. n. 117 del 1988, introduce la collegialità per tutte le cause "di impugnazione dei testamenti e di riduzione per le lesioni di legittima". Si è invece abbandonato, come si vede, qualunque riferimento al criterio del valore, nonché la più lata ispirazione emersa dai lavori preparatori di ricomprendere nell'area della collegialità tutte le controversie successorie (e non solo dunque quelle di impugnazione dei testamenti e di riduzione) nonché tutte quelle relative ai contratti, con il limite minimo di valore dei cinque miliardi.

Dovendo compiere una valutazione, sia pur sintetica, ci pare di poter dire che la soluzione prevalsa è tecnicamente migliore ma risente di una scelta troppo decisamente restrittiva e come tale non del tutto in linea con la *intentio* della delega. In effetti non poteva certo ammettersi che ogni controversia in materia contrattuale, anche quelle semplicemente di adempimento del contratto, solo in ragione del profilo del grande valore economico, potesse soddisfare i requisiti della delega, in particolare quello della "oggettiva complessità giuridica" (rispetto al quale l'altro, della speciale rilevanza socio-economica, non dava certo luogo ad una *endiadi*). È anche vero peraltro che nella formulazione dell'articolo oggi prevalsa, qualunque lite in materia contrattuale – anche quelle di impugnativa negoziale più complesse – e per qualunque valore, rimane fuori della garanzia della collegialità; per converso qualunque lite in materia successoria, ed anche qui, anche se di grandissimo valore, ove non si sostanzi in una impugnativa del testamento o in un'azione del legittimario in tutto o in parte pretermesso, non godrebbe della medesima garanzia (mentre con facilità si possono immaginare casi di controversie, ad esempio in materia di interpretazione e revoca del testamento, che soddisfano anche la più impegnativa accezione del requisito della legge di delega relativo alla complessità giuridica).

4. Anche a vari altri riguardi si deve rilevare come il decreto abbia in genere interpretato in modo restrittivo – per non dire minimalistico od angusto – il compito di coordinamento nella trasposizione delle molte norme del codice di procedura civile che si riferivano al pretore (pur espressamente conferito dalla delega, per quanto frettolosa e a sua volta circoscritta ne fosse la tessitura progettuale). Nella più parte dei casi ha finito con il trattarsi di una pura traslitterazione: tribunale in composizione monocratica al posto di pretore. Solo in poche occasioni è riuscita ad emergere (o a rimanere salda) la convinzione – invero, secondo noi, ineccepibile – che la scomparsa dalla scena dell'antica figura del pretore non potesse rimanere senza riverberi di più largo raggio, fra cui in primo luogo una certa qual valorizzazione della figura del giudice di pace, cui dovranno attribuirsi così ormai anche i poteri cautelari. Quanto a quest'ultimo, almeno sul simbolico profilo della competenza a dichiararne la ricusabilità, è almeno giustamente prevalsa l'idea che essa spetti al presidente del tribunale e non ad un suo componente (art. 57 del decreto che novella l'art. 53 c.p.c.).

Avremo dunque così – per la ritrosia del decreto a farsi carico del grave problema dischiuso dall'art. 703 (quale a suo tempo novellato) problema soltanto aggravato dalla soppressione del pretore – un giudizio possessorio che, privato di chi ne era il protagonista, risulterà squilibrato. Ciò in entrambe le sue attualmente concepibili articolazioni procedurali: [giudice unico di tribunale (reclamo alla sua sezione collegiale)] [giudice unico di tribunale (appello alla Corte di Appello)] [ricorso per cassazione] oppure solo [giudice unico di tribunale [reclamo alla sua sezione]]. Soluzione, la prima, ancor più defatigatoriamente reattiva che con il “merito possessorio” vecchio stampo (oggi avallato anche dalle Sezioni Unite con la sent. n. 1984 del 1998); la seconda però meno asfittica, anche solo organicamente, per poter offrire una tutela appagante. Nella relazione si dava conto di una coppia di possibili interventi che avrebbero potuto ridare respiro ed equilibrio a tale tipo di giudizio, che non è certo di cognizione sommaria (quale che ne sia la sua esatta consistenza dogmatica dell'oggetto: diritto, interesse legittimo, mera azione od altro ancora); ma neppure può svolgersi per tre gradi consecutivi presso la stessa sezione del tribunale e poi – anni dopo – ascendere alle Corti.

Infine, alla disciplina delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione – e così agli artt. 31-36 – avrebbe potuto imprimersi un tenore più aggiornatamente semplice, al di là del minimale esatto inter-

vento sull'art. 32: sul piano verticale, residuando solo giudice di pace e tribunale, il *simultaneus processus* "derogatorio" potrà sempre avvenire esclusivamente avanti al secondo e mai di fronte al primo (art. 40, ultimo e penultimo comma). Di qui una riscrittura possibile degli artt. 31-36, ed in special modo degli artt. 34-35-36, che esprima ciò più plasticamente, ponendo così anzi in maggior risalto ancora la vitale valenza metaprocedimentale e schiettamente sistematica di quelle celebri norme: certo di vera e propria "parte generale" del diritto processuale civile.

5. L'attenzione di chi scrive, dovendo compiere fatalmente qualche scelta in un testo così complesso, non può infine che privilegiare poi le nuove norme contenute nell'art. 68 del decreto e destinate a dare corpo al nuovo capo III *bis* del titolo I del Libro II del codice di rito civile e a regolare il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

Si tratta infatti del procedimento che, anche per effetto della pur sempre limitatissima attuazione della delega in punto di incremento delle ipotesi di collegialità, costituiranno la stragrande maggioranza delle controversie civili. Probabilmente non meno 80-90%.

Come si ricorderà, a tal proposito la legge di delega, sempre all'art. 1, lett. e), prevedeva che, nelle materie nelle quali il Tribunale opera in composizione collegiale, si dovessero, osservare le norme processuali vigenti oggi nel procedimento innanzi al tribunale, e così gli artt. 163 ss. novellati nel Libro II del codice; "mentre nelle restanti materie si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore". Anche questo si è rivelato nei lavori preparatori un passaggio della legge di delega di non semplice interpretazione. Si è addirittura dubitato che nella sua collocazione nel contesto di altri principi e criteri direttivi riferibili al solo settore penale, nonché per il suo concreto contenuto dispositivo, i criteri in esame potessero davvero ritenersi adattabili alle esigenze proprie della materia civile oltre che di quella penale (così la relazione governativa). In effetti si poteva anche ritenere che le norme per il processo civile davanti al tribunale in funzione monocratica fossero già contenute nel codice, a seguito della riforma del 1990, e risultassero a tal fine esaurienti. Le differenze comunque fra quelle norme e le disposizioni che caratterizzavano il procedimento dinanzi al pretore – e che sarebbero dunque richiamate da una interpretazione in senso "forte" della delega di cui alla lett. e) – ineriscono al potere del solo preto-

re, e non anche fino ad oggi del giudice monocratico di tribunale, di disporre d'ufficio la prova testimoniale (art. 312 c.p.c.); nonché alla disciplina della fase decisoria che, nel processo pretorile, conosceva l'alternativa fra sentenza frutto di una trattazione integralmente scritta o mista (art. 314 c.p.c.) oppure frutto di una trattazione eminentemente orale (art. 315 c.p.c.).

Il legislatore delegato ha scelto, e a questo proposito diremmo in maniera complessivamente fedele, di dare appunto questa accezione forte alla delega e quindi di cimentarsi anche nel trasferimento nel campo civile delle dette peculiarità del vecchio procedimento pretorile. A tal fine sono state coniate alcune previsioni normative, sul ricalco forse troppo pedestre del modello pretorile, e che pure potranno avere un notevole risalto pratico.

In primo luogo l'art. 281 *ter*, che prevede che il giudice possa disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità. Dunque una forte attenuazione del principio dispositivo in materia istruttoria, con una non meno vistosa valorizzazione del ruolo attivo del giudice, che finisce – dovendosi applicare pressoché insindacabilmente (anche) in liti di notevole valore e conflittualità – con il rimettere al giudice, e per di più parrebbe (Cass. 11 gennaio 1982, n. 121) senza limiti di tempo, un'ampia possibilità di neutralizzazione del gioco delle preclusioni svoltosi *ex art.* 184 novellato.

La coppia degli artt. 281 *quinquies* e *sexies* disegnano poi l'alternativa fra decisione a seguito di trattazione scritta, o parzialmente scritta, e decisione a seguito di trattazione integralmente orale. Nel primo caso si avrà, dopo la precisazione delle conclusioni, lo scambio delle conclusionali e delle repliche (con successivo deposito della sentenza entro il brevissimo termine di trenta giorni), salva la variante di sostituire alle repliche una udienza di discussione orale non oltre trenta giorni (ma non si dice invece quale sia il termine minimo) dalla scadenza per il deposito delle comparse conclusionali. Fin qui poco o nulla di nuovo.

Notevole invece l'alternativa disegnata dall'art. 281 *sexies* che, appunto ripercorrendo la soluzione che si apriva davanti al soppresso pretore con l'art. 315, prevede, precisate le conclusioni, la discussione orale della causa nella medesima udienza o, se una parte lo preferisca, in una udienza successiva, con pronuncia della sentenza al termine di tale discussione con lettura non solo del dispositivo in udienza (così come nel rito del lavoro), ma anche della concisa esposizione delle ragioni di

fatto e di diritto della sentenza (così come prevedeva l'art. 315 per il rito pretorile ordinario, che abbracciava però liti quasi sempre di minor risalto).

Una norma così concepita può apparire a prima vista molto attraente, perché capace di reintrodurre anche nel giudizio civile di cognizione (e non solo per le cause di modesto valore fino ad oggi, e soprattutto prima del 1990-1995, devolute al pretore) la triade dei celebri principi dell'oralità, della concentrazione, della immediatezza, quanto meno nella fase decisoria. Da tale punto di vista si potrebbe anche sottolineare la significativa coincidenza temporale con la tendenza, emergente dai lavori della Bicamerale, di consacrare tali principi addirittura in una norma costituzionale. Se però dal piano delle declamazioni, seppure affascinanti, si trascorre a quello della realistica osservazione delle esigenze di efficienza e di equilibrio nello svolgimento di processi relativi a cause – quali quelle affidate al giudice singolo in tribunale – non di rado complesse e di notevole valore anche economico, non si tarda a scorgere che questo art. 281 *sexies* o risulterà nella più parte dei casi lettera morta o varrà ad imprimere proprio *in cauda* al procedimento una intonazione ed un ritmo del tutto divergenti da quelli che lo hanno caratterizzato soprattutto nella fase introduttiva e nella fase della trattazione preistruttoria.

È infatti abbastanza disarmonico che un procedimento destinato ad iniziare con la solennità gradualistica – e diremo pure, se è consentita tanta franchezza, con l'estenuante liturgia – disegnata complessivamente dagli artt. 180, 183, 184 e dall'articolazione in successive udienze (almeno tre), ciascuna con un seguito di memorie scritte incrociate – e tutto queste sempre ancor prima della pronuncia di un qualunque provvedimento ordinatorio ed istruttorio del giudice – debba poi, ad istruzione conclusa e a conclusioni precisate, culminare in una fase decisoria eventualmente tanto spedita e concentrata. Ciò che postula da parte del giudice la capacità di redigere in breve tempo una motivazione in fatto ed in diritto della propria decisione, sia pure estremamente concisa. Vale a dire proprio quel genere di motivazione che il nuovo art. 186 *quater* relativo alla ordinanza post-istruttoria, vigente dal 1995, vorrebbe ottenere appunto poco dopo la precisazione delle conclusioni al posto (almeno momentaneamente) della sentenza.

Non vi è dubbio infatti che questo art. 281 *sexies* in qualche misura si sovrapponga al nuovo art. 186 *quater*, peraltro assegnando al giudice monocratico una funzione che l'esperienza ha mostrato non agevole (la

più parte dei giudici – con l’avallo dei difensori, quanto meno della parte convenuta – fissa una apposita udienza di discussione, non di rado preceduta dallo scambio di memorie e, all’esito di tali integrazioni del contraddittorio, si riserva la pronuncia dell’ordinanza, sciogliendo tale riserva più o meno negli stessi tempi che di solito occorrono per depositare una sentenza).

Questo lascia credere che l’art. 281 *sexies* sia destinato all’atto pratico a non avere grande successo.

6. La considerazione del modo in cui è stata realizzata la ripartizione fra procedimenti monocratici e procedimentali collegiali avanti al nuovo giudice unico e in considerazione, sia pure molto sintetica, delle norme differenziate applicabili davanti al giudice monocratico, segnale che meglio sarebbe stato – ed è questo peraltro un rilievo critico da muovere innanzitutto alla legge di delega – prevedere due riti processuali ben distinti, ridisegnati fin dalla fase introduttiva e suscettibili effettivamente di aderire l’uno alla relativa standardizzazione delle cause di minor valore e di minor complessità, e l’altro alle peculiarità delle cause (“le collegiali”) economicamente notevoli e soprattutto di maggiore difficoltà tecnico-giuridica.

Questa via della separazione dall’unitario rito di cognizione davanti al tribunale in due modelli diversi che ci eravamo permessi di segnalare quale alternativa al nuovo art. 180, già all’indomani della mini-contro-riforma, come è stata chiamata, del 1995, avrebbe allineato il nostro ordinamento alle soluzioni non solo storicamente frequentate con maggiore successo, ma anche previste in vari ordinamenti processuali europei, comunque conformi a dettami di logica.

Probabilmente nessuno di questi due riti, ben differenziati fra loro, dovrebbe assomigliare all’attuale rito soprattutto con riguardo alla fase introduttiva, poiché, come già accennato, ci sembra piuttosto sterile l’alternanza di udienze e di memorie scritte – in triplice giro – attualmente prevista dagli artt. 180, 183, 184 (e nella prassi non di rado ulteriormente frazionata attraverso lo sdoppiamento dell’udienza di cui all’art. 184 e in qualche caso – come l’esperienza insegna – financo all’udienza di cui all’art. 180). Stona alquanto, dopo di ciò, allora, che il giudice singolo disponga prove testimoniali ed in breve concepisca e legga l’intera – seppur breviloquente – sentenza di una causa fino ad allora trattata (*recte*: celebrata) in quel modo.

Da questo punto di vista la “storica” riforma del giudice unico, soprattutto alla stregua di una delega di respiro insufficiente e di qualche timidità nel valorizzarne gli “interstizi”, segna dunque una tappa sicuramente non altrettanto significativa di quella ordinamentale. E così ferma la definitiva scomparsa del pretore, tali soluzioni propriamente processuali crediamo non saranno destinate ad una lunga vigenza nell’inesausto moto riformatore del rito di trattazione del processo di cognizione di primo grado.